



FAQ – frequently asked questions

BANDO NUOVA IMPRESA 2025

Aggiornate al 12 maggio 2025

1. Quali spese sono ammissibili alla voce f) contabilità e fiscalità?

Sono ammissibili solo i costi relativi all'avvio di impresa. Si specifica per opportuna chiarezza che sono escluse in ogni caso le spese per tasse e oneri fiscali anticipate dal professionista.

2. Per un lavoratore autonomo o professionista ordinistico che lavora nella propria abitazione, è possibile rendicontare le spese di locazione della sede o altre spese (es. arredi)?

No, in quanto si tratta di un uso promiscuo dello spazio. Tra le spese non ammissibili si cita "spese non ad uso esclusivo dell'attività dell'impresa e/o non strettamente riconducibili all'attività di impresa".

3. Nel caso in cui due imprese con assetti proprietari coincidenti presentassero domanda contemporaneamente, quale delle due si considera?

Come riportato all'articolo B1 del bando in caso di eventuale presentazione di domanda da parte di imprese:

- che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
 - che abbiano medesimi amministratori o soci;
- sarà ammessa solo **la prima** delle domande presentate, in ordine cronologico.

4. Che tipo di valorizzazione deve essere data del contributo ricevuto?

I beneficiari del contributo dovranno impegnarsi, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzare l'immagine di Regione Lombardia evidenziando sul sito internet del beneficiario che l'attività è stata avviata con il sostegno finanziario di Regione Lombardia con la seguente dicitura: "Attività avviata con il contributo di Regione Lombardia – Bando Nuova Impresa 2025".



5. È ammissibile una nuova impresa derivante da cessione?

È ammissibile solo se ha un nuovo codice fiscale e partita IVA e se la cedente è cessata.

6. È ammissibile una nuova impresa da scissione?

No, non si considera nuova impresa un'impresa derivante da scissione.

7. È ammissibile un'impresa derivante da donazione?

No, non si considera nuova impresa un'impresa derivante da donazione.

8. Sarà possibile presentare una domanda di finanziamento a rendicontazione delle spese sostenute a valere sull'avviso Bando Nuova impresa 2025 avendo fruito di agevolazioni sull'avviso Bando nuova impresa 2024 (o su annualità precedenti), avendo cura di non imputare gli stessi costi?

No, se l'impresa è stata beneficiaria del bando in annualità precedenti, non può presentare domanda sull'edizione 2025.

9. È ammissibile la formazione?

No, la formazione non rientra tra le spese ammissibili. In generale se le spese non sono indicate tra le spese ammissibili, non sono ammissibili (come indicato nel bando).

10. È ammissibile una nuova impresa che effettua l'affitto di ramo d'azienda?

Di per sé l'affitto di ramo d'azienda è possibile, si tenga però presente che saranno ammissibili solo i canoni di affitto dei locali mentre l'affitto di beni e attrezzature non è ammissibile.

11. Sono ammissibili spese di ristrutturazione, piastrellatura, tinteggiatura, realizzazione di pareti in cartongesso, sanitari ecc.?

No, tali spese non rientrano tra le spese ammissibili. In generale se le spese non sono indicate tra le spese ammissibili, non sono ammissibili (come indicato nel bando).

Si specifica che, come previsto dal bando, è ammissibile la realizzazione di strutture, anche in muratura, solo se strettamente collegate a beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi rendicontati sul bando (ad. es. base in muratura per un macchinario).

12. È ammissibile la partecipazione di uno studio associato tra professionisti?

Le associazioni tra professionisti ordinisti o tra lavoratori autonomi non sono ammissibili. I beneficiari del bando sono le micro, piccole e medie imprese e i singoli lavoratori autonomi o singoli professionisti ordinistici.

13. Un'impresa costituita il 15 aprile 2024, con inizio attività al 5 agosto 2024 e iscrizione al registro delle imprese risalente al 24 aprile 2024, può partecipare al bando?

Ai fini dell'ammissibilità la data rilevante ai fini dell'ammissibilità è quella di iscrizione al Registro Imprese (non rileva la costituzione dal Notaio).

Per essere ammissibili, le imprese devono essere iscritte a Registro Imprese dal 1° giugno 2024 in poi. Quindi l'impresa che si trova nell'esempio riportato nella domanda non è ammissibile.

Sarebbe ammissibile se fosse costituita il 15 aprile 2024, con iscrizione al registro delle imprese il 1° giugno 2024 (o data successiva) e inizio attività al 5 agosto 2024.

Al momento della presentazione della domanda, l'impresa deve essere attiva.

14. Le spese per brevetti e licenze d'uso di cui al punto b) delle spese ammissibili devono necessariamente essere correlate al software?

Tali spese non devono necessariamente essere riferite al software. Si ricorda che le spese di cui al punto b) devono costituire al massimo il 60% del totale del progetto.

15. Da quando sono ammissibili le spese?

Sono ammissibili le spese sostenute e pagate dopo la data di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere anche dalle fatture datate e pagate lo stesso giorno di attribuzione della p.iva.

16. Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione di brevetti industriali?

Sì, fra le spese ammissibili di cui al punto B.2 del bando, lettera b) sono elencate anche le spese per brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale (non necessariamente correlate al software). In fase di istruttoria, a integrazione, potrebbe essere richiesto il contratto di cessione del brevetto o licenza d'uso.

Si ricorda che tutte le spese che rientrano nel punto b) - comprese quelle per brevetti - hanno un tetto massimo che è pari al 60% dei costi totali ammissibili.

17. Svolgo l'attività di affittacamere, posso beneficiare del contributo anche per arredare le diverse camere/appartamenti?

Sì, le spese per arredi rientrano fra le spese ammissibili, di cui al punto B.2 lettera a) del bando. Le sedi in cui l'impresa svolge l'attività di affittacamere sono comunicate attraverso la SCIA presentata al SUAP del Comune di competenza e dovranno corrispondere con la sede di consegna dei beni indicata in fattura e/o nel documento di trasporto. In fase di istruttoria, potrebbe essere richiesta documentazione integrativa a supporto.